

VOTO A DOMICILIO

**Art. 1 del Decreto legge 3.1.2006, n. 1,
convertito nella legge 27.01.2006, n. 22,
e modificato dall'art. 1 della Legge 07.05.2009, n. 46**

Gli elettori affetti da

- da **gravissime infermità**, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (cioè del trasporto pubblico che i Comuni organizzano in occasione di consultazioni elettorali per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale), ovvero
 - gravi infermità che si trovino in condizioni di **dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali** tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano,
- sono ammessi al voto nelle predette dimore (art. 1, comma 1, D.L. 1/2006, come modificato dalla Legge 7.5.2009, n. 46)

Gli elettori **devono far pervenire**, nel periodo compreso tra il 40° ed il 20° giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti,

- a) **una dichiarazione** in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
- b) **un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al precedente paragrafo, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali**

Ove sulla tessera elettorale dell'elettore non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito (cioè da svolgersi mediante l'aiuto di un accompagnatore di fiducia), il certificato suddetto attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

“ Tale certificazione medica, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa, attestando quindi la sussistenza, in capo all'elettore,

- **delle condizioni di infermità di cui al comma 1, dell'art. 1 della legge n. 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato,**
- **ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.**

Tale certificato, inoltre, potrà attestare l'eventuale necessità del c.d. “ accompagnatore ” per l'esercizio del voto. “ (Circolare della Prefettura di Torino del 12.05.2009

Il sindaco, appena ricevuta la documentazione suddetta, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:

- a) **ad includere i nomi** degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni; gli **elenchi** sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, **al presidente di ciascuna sezione**, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- b) **a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi**;
- c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d'iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a) e b), comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio.

Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione in cui l'elettore è iscritto o della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora diversa dal domicilio abituale, espressamente indicata dall'elettore, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione **cura, con ogni mezzo idoneo**, che siano assicurate la libertà e **la segretezza del voto** nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.

Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione in uno o più plichi distinti, nel caso di più consultazioni elettorali, e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposito elenco.

I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi è presa nota nel verbale.